

## **PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/COVID-19 PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO (soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618)**

Per opportuna informazione delle persone interessate, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano ha sottoscritto un protocollo con il Ministero della Salute italiano e con l'Agenzia Italiana del Farmaco, che definisce le modalità attraverso cui a tutti i cittadini aventi diritto sia garantito il diritto di accesso alla vaccinazione di cui sopra, come di seguito rappresentato:

1. Tutti i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 618/1980 potranno prenotare la vaccinazione, e rientrare quindi in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale italiano e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da/per l'estero.
2. Nel caso in cui nel Paese presso cui si presta servizio sia attuato un Piano Vaccinale Nazionale, nel quale siano inclusi i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, l'avente diritto potrà autonomamente decidere di aderire alla relativa campagna vaccinale. Eventuali spese e/o ticket derivanti dall'accesso alla vaccinazione nel Paese presso cui si presta servizio dovranno essere trasmesse per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari competenti ai fini del rimborso ai sensi del D.P.R. 618 del 1980.
3. Saranno esclusi dai rimborsi effettuati ai sensi del D.P.R. 618 del 1980 acquisti individuali di vaccino, vale a dire non rientranti nell'ambito di Piani Nazionali Vaccinali dei Paesi ospitanti.

### **Soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 618/1980**

- A) Cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgono attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:
- 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di partecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri di culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
  - 2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
  - 3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;

- 4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
- 5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
- 6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.

B) Cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:

- 1) dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonché gli impiegati locali di cui al Regio Decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
- 2) personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
- 3) personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
- 4) personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche temporanea di servizio fuori dal territorio della Repubblica;
- 5) personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;
- 6) esperti, tecnici e personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa;
- 7) persone incaricate della direzione degli Uffici consolari nonché gli esperti di cui all'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;
- 8) familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che li seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.